

6 AGOSTO 2018



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CODICE DEONTOLOGICO

DEL PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO

Adottato nella seduta del Consiglio Nazionale del 06.08.2018 – Delibera del Consiglio
Nazionale n.030.2018 – Verbale di Consiglio n.006 del 2018

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Visto il Regio Decreto n. 2365 del 25 novembre 1929, Regolamento per l'esercizio professionale dei Periti Agrari;

Visto il Decreto Legislativo 23 novembre 1944 n. 382, Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali;

Vista la Legge 28 marzo 1968 n. 434, Ordinamento della professione di Perito Agrario;

Visto il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731, Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo all'ordinamento della professione di Perito agrario;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la Legge 21 febbraio 1991, n. 54, Modifiche ed integrazioni alla Legge 28 marzo 1968 nr. 434, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di Perito Agrario;

Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999, disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali in attuazione art 8 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 approvato con delibera della seduta del 07 novembre 2012;

Visto il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'attività Contrattuale del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati con delibera di Consiglio del 21 gennaio 2010;

Visto il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati in data 26 gennaio 2007;

Visto il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati in data 31 luglio 2013;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari per adeguare alle nuove disposizioni normative in ordine all'osservanza dei precetti deontologici da parte degli iscritti all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, adotta il seguente Regolamento.

TESTO DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO

INDICE

PREMESSA

DEI PRINCIPI GENERALI Art. 1

DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO E CON L'ENTE DI PREVIDENZA Art. 2

DEGLI OBBLIGHI PROFESSIONALI Art. 3 – Art. 4 - Art. 5

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 - Art. 9

DEI RAPPORTI CON I PRATICANTI E STUDENTI CHE SVOLGONO PERIODI DI TIROCINIO,
STAGE SCOLASTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Art. 10

DEI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE Art. 11

DEL CONTRATTO Art. 12

DEI RAPPORTI CON ENTI, AUTORITÀ E TERZI Art. 13

DELLE NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI INGEGNERE Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI Art. 15

PREMESSA

L'ETICA PROFESSIONALE è l'emanazione di un codice morale che deve essere seguito con personale convinzione.

1. L'ETICA PROFESSIONALE è l'emanazione di un codice morale che deve essere seguito con personale convinzione.
2. Il codice di deontologia professionale è, pertanto, l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, ogni società tra professionisti iscritta all'Albo e ogni tirocinante devono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell'esercizio della libera professione e che integrano le norme codificate dal diritto vigente.
3. La violazione dei precetti contenuti nel presente codice di deontologia professionale costituisce illecito disciplinare.

DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, le società tra professionisti nell'esercizio della professione adempiono ad una funzione sociale di pubblica utilità e di rilevante interesse Nazionale in difesa degli artt. 9, e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 37 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. L'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, per l'esercizio della libera professione, rappresenta una fondamentale acquisizione del nostro modello democratico, poiché garantisce il controllo dall'interno che precede ed integra quello dello Stato. È imprescindibile, pertanto, che nel codice di deontologia professionale diritti e doveri si impongano alla coscienza di ciascun iscritto.
3. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, della loro attività professionale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i Colleghi, con i Collegi, con i clienti nei rapporti con terzi.
4. L'iscrizione all'Albo professionale richiede una condotta etica, morale e civile irreprensibile.

5. Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, anche in forma societaria, e coloro che svolgono il tirocinio, debbono rispettare le presenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.
6. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, anche in società di cui sia socio, dovrà informare di ciò il Consiglio del Collegio Territoriale di appartenenza.
7. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato deve essere sempre libero e professionalmente autonomo; indipendente nel giudizio, deve sempre essere costantemente rivolto alle conoscenze intellettuali, tecniche e scientifiche ed agire con coscienza e diligenza.
8. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, di razza, di lingua, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
9. Le disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico, avente natura di regolamento interno al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, si compone di norme che integrano le normative ordinamentali; hanno carattere precettivo e vincolante e vanno rispettate da ogni iscritto, sia professionista che società tra professionisti, all'Albo professionale o nell'Elenco Speciale, sia esso cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea, o di altro Paese estero, che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo o nell'Elenco Speciale e dai Praticanti nell'esercizio dell'attività professionale e nei confronti di terzi. Tutti gli iscritti sono tenuti alla loro conoscenza. L'ignoranza delle medesime non libera dalla responsabilità disciplinare gli inadempienti.

DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO E L'ENTE DI PREVIDENZA

Articolo 2

1. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, nel caso eserciti l'attività professionale, anche in forma non esclusiva, deve attenersi alle direttive e alle prescrizioni emanate dal Consiglio del Collegio Nazionale e dall'Ente di previdenza, nell'esercizio delle rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione della propria categoria.
2. L'iscrizione al Collegio e l'iscrizione all'Ente di previdenza impongono ai professionisti un dovere di collaborazione e dovrà fornire agli stessi chiarimenti,

- delucidazioni e documenti che gli venissero richiesti, compatibilmente con il rispetto del segreto professionale.
3. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, compatibilmente con i propri impegni professionali ha il diritto/dovere di partecipare alle assemblee.
 4. L'iscritto deve osservare con disciplina i provvedimenti emanati dal Consiglio del Collegio Territoriale.
 5. Periti Agrari e Periti Agrari Laureati chiamati a far parte delle commissioni, segnalati o meno dal Consiglio del Collegio Territoriale, devono attenersi alle norme emanate dal Consiglio, tenendo sempre presente, in ogni circostanza, l'interesse generale della categoria.
 6. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato che, pur essendo iscritto all'Albo, successivamente alla propria iscrizione instauri rapporti di dipendenza con Enti o Privati, il cui regolamento vieti l'esercizio della Professione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio del Collegio Territoriale, anche se in via eccezionale è autorizzato a svolgere atti di libera professione.
 7. L'iscritto all'Albo Professionale ha altresì l'obbligo di segnalare al Consiglio del Collegio Territoriale coloro che si rendessero colpevoli di trasgressioni alle presenti norme.
 8. È dovere dell'iscritto contribuire con il versamento dei contributi stabiliti dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio del Collegio Territoriale per il funzionamento degli stessi. La morosità derivante dal mancato versamento dei contributi costituisce illecito disciplinare, determinando la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto.
 9. È dovere dell'iscritto all'Ente di Previdenza versare la contribuzione soggettiva e integrativa dovute. L'irregolarità dei versamenti, ove accertata ed esperite tutte le procedure di recupero costituisce illecito disciplinare.
 10. È dovere dell'iscritto all'Ente di Previdenza osservare gli adempimenti disciplinati dal Regolamento dell'Ente di Previdenza. Gli inadempimenti di tali obblighi, esperite tutte le procedure previste dal regolamento dell'ente di Previdenza, costituisce illecito disciplinare.

DEGLI OBLIGHI PROFESSIONALI

Articolo 3

1. Al fine di garantire un elevato livello qualitativo della attività professionale è dovere del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato curare costantemente la propria preparazione professionale ed aggiornamento professionale avvalendosi delle possibilità offerte dalla legge 28 marzo 1968 n. 434, così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54 art. 12, lettera o); e dell'art 7, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
2. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, nel caso eserciti l'attività professionale, anche in forma non esclusiva, deve attenersi alle norme previste dal regolamento per la formazione continua obbligatoria emanate dal Consiglio del Collegio Nazionale e provvedere annualmente al proprio aggiornamento.
3. Il mancato aggiornamento costituisce illecito disciplinare.
4. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, esercente la libera professione anche in forma non esclusiva, ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale nei confronti dei clienti. Tale copertura deve comprendere i collaboratori, i dipendenti e tutte le persone che collaborano alla propria attività professionale.
5. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato esercente la libera professione anche in forma non esclusiva ha l'obbligo di possedere la posta elettronica certificata.
6. Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere rispettati dai professionisti esercenti la professione in forma singola, associata o societaria.

Articolo 4

1. È dovere del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato conservare il segreto professionale sull'attività prestata e mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.
2. Il rispetto del segreto professionale e la riservatezza devono essere mantenute anche da parte dei tirocinanti, collaboratori e dipendenti del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato che hanno partecipato allo svolgimento dell'attività professionale.

Articolo 5

1. È dovere del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato evitare situazioni d'incompatibilità professionale.
2. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, nel dubbio, deve chiedere il parere al proprio Collegio Professionale.

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 6

1. Ogni Perito Agrario e Perito Agrario Laureato deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà, cordialità, correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di accrescere e consolidare il prestigio della categoria. Stessi valori devono caratterizzare l'attività del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato e delle società tra professionisti nei confronti di professionisti e società tra professionisti appartenenti ad altre categorie professionali e nei confronti delle società tra professionisti.
2. È fatto divieto ai Periti Agrari e Periti Agrari Laureati iscritti all'Albo ed ai tirocinanti screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.
3. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato non deve cercare sottrarre il cliente o di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali.
4. Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informarne quest'ultimo ed accertarsi che l'incarico precedente sia definitivamente e regolarmente revocato, soddisfatte tutte le pendenze in atto regolarmente esonerato.
5. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato originariamente incaricato, ed esonerato, deve collaborare, affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per la prosecuzione dell'incarico professionale.
6. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato subentrante dovrà preliminarmente comunicare al cliente e al collega originariamente incaricato le prestazioni che risultino già svolte. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, compie grave mancanza professionale disciplinarmente sanzionabile.

7. In caso di decesso di un collega, il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato chiamato dal Consiglio del Collegio Territoriale di appartenenza a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento.
8. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
9. In caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo di un collega, per la sua sostituzione si applica il precedente comma n. 7.
10. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

Articolo 7

1. Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti devono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.
2. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro adeguate ai propri collaboratori e dipendenti. Egli è responsabile del comportamento dei propri collaboratori e dipendenti nello svolgimento della prestazione professionale.

Articolo 8

1. Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi professionali se non dopo aver informato il Presidente del Collegio Territoriale per un tentativo di conciliazione.
2. Dissensi professionali, non risolvibili bonariamente, vanno portati per la conciliazione al Consiglio del Collegio Territoriale che si pronuncia prima dei termini previsti per eventuali azioni giudiziarie.

Articolo 9

1. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando sulla carta intestata, nella targa dello

studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di "Perito Agrario e Perito Agrario Laureato" con le abbreviazioni di seguito riportate:

- a. Il Titolo di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico, Statale o parificato (compreso l'indirizzo "Tecnologico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria);
- b. Il titolo di Perito Agrario che abbia conseguito un diploma di Enotecnico con l'abbreviazione: Per Agr.;
- c. Il Titolo di Perito Agrario che abbia conseguito un diploma/certificato ITS con l'abbreviazione: Per. Agr.;
- d. Il titolo di Perito Agrario Laureato conseguito presso Università: Laurea Breve, Diploma Universitario, Laurea Professionalizzante con l'abbreviazione: Per. Agr. Laureato;

Chi consegue i titoli di Enotecnico; I.T.S.; Lauree Triennali, Diploma Universitario; Laurea Professionalizzante, può riportare nella firma l'abbreviazione del titolo conseguito così come definito dal Ministero della Pubblica Istruzione.

2. È vietato al Perito Agrario e Perito Agrario Laureato fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle libere professioni.
3. Il timbro professionale viene rilasciato su richiesta agli esercenti Periti Agrari la libera professione anche in via non esclusiva da parte del Collegio Territoriale competente.
4. L'utilizzo del timbro professionale e delle sue forme elettroniche è strettamente connesso all'attività professionale svolta nel rispetto delle normative fiscali, previdenziali e contributive dovuti agli organi ordinistici. Nel caso di svolgimento puntuale dell'attività professionale da parte degli iscritti di cui all'art. 2 comma 6 del presente regolamento, il professionista per l'utilizzo del timbro al fine dell'espletamento dell'incarico dovrà rivolgere apposita istanza al Consiglio del Collegio Territoriale che lo ha in deposito.
5. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato esercente la libera professione è responsabile dell'uso esclusivamente personale del proprio timbro e della eventuale forma elettronica dello stesso (firma digitale, etc...). In caso di smarrimento deve avvertire immediatamente il proprio Collegio Territoriale e/o l'eventuale gestore del servizio di certificazione elettronica in maniera da evitare ogni possibile utilizzo fraudolento di tali sigilli.
6. La pubblicità informativa effettuata nel rispetto delle leggi vigenti, deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale, non deve contenere titoli o specializzazioni professionali diversi da quelli accademici o scolastici e informazioni che possano trarre in inganno il cliente e comunque deve essere

trasparente, veritiera e corretta. Non deve violare il segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole e denigratoria.

7. La violazione delle disposizioni sopra riportate costituisce illecito disciplinare che deve essere sottoposto a procedimento disciplinare, fatte salve le ulteriori e più gravi violazioni previste dalle norme vigenti.

DEI RAPPORTI CON I PRATICANTI E STUDENTI CHE SVOLGONO PERIODI DI TIROCINIO, STAGE SCOLASTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Articolo 10

1. Nei rapporti con i Praticanti il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato è tenuto all'insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l'apprendimento da parte dello stesso, nell'ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato deve favorire l'acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale.
2. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nei rapporti con i tirocinanti deve improntare alla massima chiarezza e trasparenza il rapporto nei modi e nei compiti di espletamento della pratica.
3. Il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche. Il tirocinante è tenuto ad adoperarsi al fine di conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione ed è tenuto ad assimilare comportamenti coerenti con le norme deontologiche.
4. Il tirocinante non deve assumere comportamenti tendenti ad acquisire in proprio incarichi dai clienti dello studio ove svolge il tirocinio.
5. Le norme riportate nei commi precedenti si applicano anche agli studenti delle Scuole secondarie superiori, agli ITS, agli IFTS, ai corsi di Enotecnico e alle Lauree, Lauree Professionalizzanti, Lauree Magistrali di ogni classe che svolgono presso gli studi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, società tra professionisti, periodi di alternanza scuola lavoro, stage, tirocini scolastici-universitari.

DEI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

Articolo 11

1. Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale e pertanto deve essere improntato alla massima correttezza e lealtà. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato dovrà tutelare nel migliore dei modi l'interesse del committente con il rispetto della rettitudine e del decoro professionale.

2. L'incarico deve essere espletato secondo scienza e coscienza e dovrà essere rifiutato quando il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato ritiene di non avere specifica competenza in materia, in questo caso il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato propone la consulenza di altro professionista.
3. La prestazione è personale e diretta, eventuali sostituzioni devono essere comunicate al cliente.
4. Qualora l'iscritto all'Albo, per qualsiasi motivo, non sia in grado di portare a termine l'incarico professionale, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito da altro professionista al quale fornirà con diligenza tutte le informazioni sul lavoro già da lui espletato.
5. Costituisce grave violazione della correttezza professionale l'accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, qualunque sia la causa.
6. Posto che la accettazione dell'incarico professionale deriva dalla competenza a svolgere quell'incarico, il ritardo ingiustificato o il mancato adempimento delle prestazioni di attività professionale richieste, per negligenza o trascuratezza, costituiscono violazione del dovere professionale.
7. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato ha l'obbligo di restituire al committente la documentazione, da quest'ultimo fornita, inerente l'incarico ricevuto, quando la parte ne faccia richiesta. In caso di rinuncia, pur rimanendo proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al committente, oltre la copia degli stessi, i dati e le notizie di quanto svolto sino a quel momento.
8. Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando può esistere conflitto d'interessi con il proprio cliente.
9. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato è tenuto a dare al proprio assistito tutte le informazioni relative all'incarico in corso, quando ne faccia richiesta il committente.

DEL CONTRATTO

Articolo 12

1. Il professionista deve, nei limiti del possibile, pretendere affinché il mandato professionale sia conferito per iscritto o, in subordine, dare conferma scritta dell'accettazione dell'incarico e deve concordare con il committente l'importo delle prestazioni da eseguire e proporre il preventivo scritto per l'approvazione allo stesso Committente, deve altresì comunicare i dati della propria polizza RC professionale.

2. È fatto obbligo al professionista di rendere conto delle somme ricevute dal cliente o da terzi, per lo svolgimento dell'incarico, mettendo a disposizione gli importi a favore del committente.
3. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato ha diritto di trattenere dalle somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi, una quota per le spese sostenute e trattenerla o compensarla con le proprie competenze, quando vi sia il consenso della parte assistita e non vi sia contestazione sulle competenze richieste.
4. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato che recede dall'incarico, non ancora ultimato, potrà farlo a condizione di prendere tutti quei provvedimenti atti a non danneggiare il committente.
5. Poiché l'incarico professionale è un vero e proprio contratto di prestazione d'opera intellettuale, il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nell'assumere l'incarico deve stabilire il termine della prestazione.
6. Nel redigere la notula, il Perito Agrario e Perito agrario Laureato deve indicare con chiarezza le prestazioni eseguite, i compensi, le spese ed attenersi a quanto previsto dall'incarico ricevuto e dal relativo preventivo sottoscritto per accettazione dal committente come indicato al precedente art. 11 comma 9.
7. Il Collegio Nazionale, ai soli fini di indirizzo per i Collegi Territoriali e per l'eventuale utilizzo da parte dell'Autorità Giudiziaria, indica delle tariffe di riferimento che non hanno valore vincolante nel rapporto tra committente e Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.
8. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato è tenuto nel modo più rigoroso al segreto professionale così come previsto dall'ordinamento della professione.
9. Può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale con il consenso del committente e quando è imposto dalla legge.

DEI RAPPORTI CON ENTI, AUTORITÀ E TERZI

Articolo 13

1. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti pubblici ed Autorità Pubbliche.

2. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato non può avvalersi della collaborazione di dipendenti delle istituzioni, per l'espletamento degli incarichi professionali, salvo che queste non siano espressamente autorizzate dall'istituzione stessa.
3. Nei rapporti con i mezzi di informazione, il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nel rilasciare dichiarazioni e interviste deve orientarsi al massimo equilibrio e non trarre benefici personali se in concorrenza con i colleghi

DELLE NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

Articolo 14

1. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato non deve avvalersi della sua posizione di amministratore pubblico e del relativo suo prestigio per i propri vantaggi professionali a scapito del lavoro dei colleghi, usurpandone il lavoro, dovendo in ogni caso uniformarsi a quanto disposto negli articoli precedenti.
2. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nominato componente di commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione e deve comportarsi in maniera corretta secondo quanto risulta dalle norme deontologiche.
3. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, componente di commissioni, deve vigilare affinché le modalità seguite dalla commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle leggi e alle norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della commissione.
4. Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'ente banditore, sia il Consiglio del Collegio Territoriale di appartenenza, nonché l'autorità giudiziaria, ove si tratti di reati.
5. Per le nomina conferite a titolo personale, ovvero per cariche aventi carattere di funzione pubblica, il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio del Collegio Territoriale di appartenenza.
6. Il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.

7. In ogni caso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio del proprio Collegio Territoriale dovesse impartire, nell'interesse e a difesa della categoria.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

1. Le presenti norme costituiscono regolamento interno, deliberato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e recepito dal Consiglio del Collegio Territoriale e sono poste ad integrazione delle norme legislative. Gli iscritti all'Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale.
2. Il procedimento disciplinare si apre nei confronti del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, società tra professionisti, per tutti i fatti che, anche non riguardanti l'attività professionale, abbiano riflesso sulla sua reputazione professionale o danneggino l'immagine della Categoria.
3. La potestà disciplinare spetta ai competenti collegi di disciplina territoriali, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
4. L'osservanza delle presenti norme da parte degli scritti e dei tirocinanti è sottoposta alla vigilanza del consiglio del collegio di appartenenza.
5. Le sanzioni dovranno essere adeguate e proporzionate alla violazione commessa devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze, che hanno contribuito a determinare l'infrazione.
6. Quando nello stesso procedimento siano posti a carico del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, o società tra professionisti, più addebiti la sanzione deve essere unica.
7. L'Osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vilanza del Consiglio del Collegio Territoriale di appartenenza.
8. I Periti Agrari e Periti Agrari Laureati devono, per quanto possibile, comunicare i principi informatori del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.
9. Il presente regolamento sarà depositato presso il Ministero della Giustizia, gli uffici giudiziari, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, i Consigli dei Collegi Territoriali.

10. Il collega od il Collegio di altre province, che vengano a conoscenza delle infrazioni commesse dal collega Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, dovranno rimettere al Collegio Territoriale di competenza, tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potranno raccogliere.